

CONTRATTO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Con il presente contratto sottoscritto in Bari in data 01/07/2015

tra

l'Ordine dei Geologi della Puglia, con sede in Bari via Junipero Serra, 19 C.F. 93056440725 P.IVA 06784080720, in persona del Presidente dott. Salvatore Valletta (di seguito denominato Committente);

e

La Dott.ssa Mariangela De Giulio nata a Triggiano il 30/09/1980, residente in Triggiano al viale Aldo Moro, 66 C.F. DGLMNG80P70L425Q, P.I.V.A 06834650720 (di seguito denominato "Collaboratore");

premesso che

A) Il Committente ha la necessità di affidare la gestione dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e di consulenza e supervisione unitaria delle problematiche in materia di sicurezza sul lavoro, senza vincoli e condizionamenti connessi ad un inserimento nelle strutture aziendali;

B) Il Collaboratore possiede le competenze professionali per l'assunzione del suddetto incarico, ed è interessato e disponibile a collaborare con il Committente per il raggiungimento degli obiettivi sopra specificati;

ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

1) Premesse

Le Premesse A e B fanno parte integrante del presente contratto e rappresentano e riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura.

2) Oggetto

Il Collaboratore presterà al Committente la propria consulenza ed il supporto tecnico nelle varie problematiche in materia di sicurezza sul lavoro, curandone gli interessi e perseguendo i fini indicati in premessa. Il Collaboratore dovrà controllare la gestione del settore citato, elaborando, ove necessario, relazioni e pareri, nonché fornire tutti quei consigli e suggerimenti che saranno comunque utili per il più razionale svolgimento dell'attività del Committente. Il Collaboratore, oltre alla attività di consulenza di cui al presente contratto, si impegna inoltre, ove possibile ed opportuno, ad assumere incarichi per la redazione dei documenti obbligatori previsti dal D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii. , praticando per queste ulteriori attività le condizioni più favorevoli, salvo comunque il rispetto delle tariffe professionali. Ove risulti necessario e/o opportuno l'intervento di altri consulenti, il Collaboratore dovrà provvedere a segnalarli al Committente, a contattarli, ed a curare direttamente i rapporti con gli stessi, coordinandone l'attività, e vigilando sul regolare espletamento della stessa.

3) Obblighi del Collaboratore

Nello svolgimento della attività di consulenza professionale di cui al presente contratto il Collaboratore ha piena facoltà di determinarne i tempi e le modalità, dedicando alla

esecuzione dei compiti il tempo che reputerà necessario per il raggiungimento dei fini prefissati, tenuto anche conto delle esigenze del Committente. Il Collaboratore si impegna comunque a svolgere i propri incarichi in modo coordinato con il Committente, incontrando i responsabili preposti ai vari settori di quest'ultimo, ricorrendo alla loro collaborazione, nonché a quella dei soci e/o dipendenti che il Committente riterrà di indicare o che il Collaboratore stesso ritenga di contattare per il miglior svolgimento della sua attività. Il Collaboratore si impegna a consegnare e far visionare alle persone di volta in volta indicate dal Committente tutta la documentazione predisposta nello svolgimento della propria attività professionale, impegnandosi altresì a non utilizzare tale documentazione, nonché tutte le informazioni delle quali venisse a conoscenza a favore di imprese concorrenti con Il Committente. Il Collaboratore si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività del Committente, o a questa anche indirettamente riconnessa.

4) Obblighi del Committente

Il Committente si impegna, qualora ne sia giustificatamente richiesto dal Collaboratore, a mettere a disposizione dello stesso tutti i dati e le informazioni utili al raggiungimento dei fini prefissati, nonché il personale e le infrastrutture necessari, assumendosi le relative spese.

5) Corrispettivo

Il corrispettivo dell'attività professionale del Collaboratore viene convenuto a titolo forfettario nella somma annua di Euro 900,00 (novecento/00).

Tale corrispettivo sarà pagato in n.° 1 rata, da corrisponderci entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della nota pro forma da parte del Collaboratore, che emetterà fattura al pagamento. Le spese di qualunque genere sostenute dal Collaboratore nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto resteranno a carico del Committente dietro presentazione di documentazione giustificativa.

La redazione dei documenti obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e ogni attività di formazione saranno oggetto di corrispettivi specifici, da concordare tra le parti.

6) Durata e recesso

La durata del presente contratto viene convenuta in 1 (uno) anni dal 01/07/2015 al 01/07/2016 e sarà rinnovabile tacitamente di anno in anno. Il contratto potrà essere risolto da entrambe le parti, in qualsiasi momento, con preavviso di novanta giorni.

7) Modifiche

Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere concordata fra le parti, per iscritto e sottoscritta da entrambe.

8) Esclusione di diversi rapporti

Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di consulenza e collaborazione professionale, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

IL COMMITTENTE



IL COLLABORATORE

